

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SAIA e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo sono quasi irreperibili nelle farmacie i prodotti farmaceutici a base di tetracosactide acetato (synacthen depot, cortrosyn depot, eccetera);

tali farmaci sono indispensabili per la cura di alcune malattie gravi e sono particolarmente utili in alcuni stati patologici ed anche nei casi in cui vengano instaurati trattamenti protratti con cortisonici;

da notizie assunte dagli interroganti risulta che vi sia una precisa volontà delle aziende produttrici di tali farmaci di sospenderne la produzione e la distribuzione —:

se sia a conoscenza del fatto segnalato;

per quale motivo ciò avvenga;

se rispondano al vero le notizie secondo cui starebbe per essere sospesa la produzione e la distribuzione dei suddetti prodotti farmaceutici;

se non ritenga che, se fosse vero, il fatto sarebbe grave, in quanto comprometterebbe la possibilità di curare alcune malattie ed alcune condizioni patologiche;

quali iniziative urgenti intenda assumere per impedire che ciò avvenga e per fare in modo che i suddetti farmaci vengano assicurati nelle farmacie di tutto il territorio nazionale. (5-03138)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la già disagiata rete stradale delle zone montane del Fortore, segnatamente nel periodo invernale, necessita di un dettagliato e adeguato programma di intervento;

la manutenzione dei tratti di alta montagna, soggetti a smottamenti e frane dovuti a continue nevicate, è ordinariamente curata dall'Anas, attraverso interventi che risultano tuttavia sporadici e inadeguati —:

quali iniziative straordinarie intenda assumere per la manutenzione e la sistemazione dei tratti più difficili e pericolosi della strada statale n. 369 — Fortore, che collega Benevento all'alto Fortore, prima che le prossime nevicate possano creare ingenti danni. (5-03139)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di costruzione della II galleria Avellola di Benevento sono da tempo in attesa di essere ultimati;

la rete viaria del beneventano e delle aree adiacenti è gravemente disagiata, mancando talvolta le strutture di raccordo stradale primarie, nonché un'adeguata manutenzione di quelle esistenti;

tale disagio infrastrutturale limita fortemente la mobilità e lo sviluppo delle iniziative economiche locali —:

quali iniziative intenda assumere affinché i lavori della II galleria Avellola di Benevento possano essere portati a compimento in un arco di tempo ragionevole. (5-03140)

BUTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro la fine del 1997 la rete di raccolta del gioco del lotto, lungo il territorio nazionale, dovrebbe risultare costituita da 15.000 punti di raccolta;

detta previsione normativa si poneva l'obiettivo di migliorare, da una parte, il servizio reso all'utenza e, dall'altra, di incrementare le entrate erariali;

l'articolo 5, comma 15, della legge 18 aprile 1990, n. 85 prevede che per l'installazione delle apparecchiature per la raccolta del gioco del lotto ogni raccoglitore versi, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un contributo *una tantum*;

detto contributo risulta fissato in cinque milioni di lire per ciascun terminale di raccolta del gioco installato;

con decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 7 dicembre 1995) venivano istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto la cui attivazione era prevista a far data dal 1° gennaio 1996;

entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* dovevano essere presentate, esclusivamente all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, le domande per ottenere la concessione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

per la provincia di Como risulta assentita l'istituzione di 106 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, di cui 24 riservati al capoluogo —;

quale sia l'esatto numero delle domande presentate, per la provincia di Como, per l'ottenimento della concessione in questione;

quante concessioni risultino rilasciate dal suddetto ispettorato compartimentale;

quante domande risultino inevase e per quali motivi;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché ai richiedenti della provincia di Como, in possesso dei requisiti pretesi, sia rilasciata — con la massima urgenza — la dovuta concessione, anche in relazione all'introito, di cui beneficerebbe l'amministrazione, derivante dal contributo *una tantum* di cinque milioni alla stessa dovuto dai concessionari per l'installazione dei terminali. (5-03141)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'aumento del 26 per cento dell'assicurazione sui mezzi di trasporto per conto terzi crea gravi disagi e pesanti oneri economici alle piccole e medie aziende di autotrasporto;

il sistema strutturale di mobilità delle categorie economiche è incentrato principalmente sui mezzi di autotrasporto —;

quali iniziative intenda assumere per diminuire gli oneri assicurativi dei piccoli e medi autotrasportatori. (5-03142)

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che nei compartimenti delle Ferrovie dello Stato di Milano, Napoli, Firenze e Roma il ricorso al lavoro straordinario dei macchinisti sarebbe molto elevato;

secondo quanto denunciano i sindacati di categoria, esistono centinaia di casi di macchinisti che hanno superato i tredici milioni mensili di straordinario, con episodi di lavoro straordinario pari ad oltre 480 ore mensili;

ad avviso dell'interrogante, l'attuale normativa di lavoro, « supergarantista » per i circa 19.000 macchinisti, viene utilizzata in modo clientelare per attribuire un numero eccessivamente elevato di ore di lavoro straordinario a compartimenti con organici insufficienti;

l'Italia è uno dei pochi paesi in cui alla guida dei treni vi sono due macchinisti e secondo le Ferrovie dello Stato spa, le ore impegnate da ogni macchinista alla guida del mezzo sono 14/15 alla settimana, mentre il turno più lungo non può superare le 32 ore settimanali;

secondo le denunce dei sindacati, un esagerato ricorso al lavoro straordinario potrebbe avere dei riflessi sulla sicurezza del trasporto ferroviario —:

se non ritengano che l'assetto retributivo delle Ferrovie dello Stato spa, che prevede tali livelli non occasionali di stipendi, sia conforme alla politica di riduzione del sostegno economico pubblico al trasporto ferroviario, a parità di qualità di servizi offerti, che il Governo dovrebbe condurre, secondo le recenti indicazioni date dal Parlamento. (5-03143)

PAMPO. — Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'aumento, in un solo colpo, dell'Iva sui prodotti dell'abbigliamento e delle calzature dal 16 per cento al 20 per cento (dopo essere passata, poco tempo addietro, dal 13 per cento al 16 per cento) determinerà l'inevitabile reazione dei consumatori, che si ripercuoterà sulla produzione e, quindi, sull'occupazione;

i prodotti della calzatura e dell'abbigliamento, oltre a figurare tra le voci che maggiormente condizionano la formazione dell'indice del costo della vita, hanno registrato, nell'ultimo decennio, una pesante riduzione dei consumi del 3 per cento circa, passando dal 9,3 per cento del 1987 al 6,8 per cento del 1996;

l'aver maggiorato l'Iva sui suddetti prodotti certamente agevererà l'aumento dell'indice di inflazione producendo, sotto questo profilo, l'opposto di quanto assunto dal Governo in ordine alla riduzione del focolaio inflattivo, senza, peraltro, tener conto che si parla di entrare in Europa mentre si continua ad operare con imposizioni di gran lunga superiori a quelle che gravano sull'analoga produzione europea;

siffatti contenuti della legislazione, inoltre, contraddicono con l'indicazione governativa in ordine all'incremento dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno;

il preventivato aumento dell'Iva sui prodotti su menzionati colpirà inevitabilmente l'unico e valido polo calzaturiero e dell'abbigliamento operante nel Salento —:

se non ritengano, nell'interesse della produzione italiana e della stessa occupazione, adottare un utile intervento al fine di armonizzare con la media europea la aliquota Iva sui prodotti calzaturieri e dell'abbigliamento;

quali iniziative intendano assumere a tutela dell'occupazione nel Mezzogiorno, pesantemente minacciata dalla decisione di far gravare l'Iva sulla produzione calzaturiera e dell'abbigliamento in misura pari al 20 per cento. (5-03144)

FOTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro la fine del 1997 la rete di raccolta del gioco del lotto, lungo il territorio nazionale, dovrebbe risultare costituita da 15.000 punti di raccolta;

detta previsione normativa si poneva l'obiettivo di migliorare, da una parte, il servizio reso all'utenza e, dall'altra, di incrementare le entrate erariali;

l'articolo 5, comma 15, della legge 18 aprile 1990, n. 85 prevede che per l'installazione delle apparecchiature per la raccolta del gioco del lotto ogni raccoglitore versi all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum*;

detto contributo risulta fissato in cinque milioni per ciascun terminale di raccolta del gioco installato;

con decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 7 dicembre 1995) venivano istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto la cui attivazione era prevista a far data dal 1° gennaio 1996;

entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* dovevano essere presentate, esclusivamente all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, le domande per ottenere la concessione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

per la provincia di Piacenza risulta assentita l'istituzione di 47 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, di cui 21 riservati al capoluogo;

quale sia l'esatto numero delle domande presentate, per la provincia di Piacenza, per l'ottenimento della concessione in questione;

quante concessioni risultino rilasciate dal suddetto ispettorato compartimentale,

quante domande risultino inevase e per quali motivi;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché ai richiedenti della provincia di Piacenza, in possesso dei requisiti pretesi, sia rilasciata — con la massima urgenza — la dovuta concessione, anche in relazione all'introito di cui beneficerebbe l'amministrazione, derivante dal contributo *una tantum* di cinque milioni di lire alla stessa dovuto dai concessionari per l'installazione dei terminali. (5-03145)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa evidenziano la rottura dell'accordo, già annunciato e sottoscritto fra l'Alitalia e la compagnia privata Air One, grazie al quale i collegamenti tra Genova e Roma, e viceversa, sarebbero passati dagli attuali cinque a sette;

secondo indiscrezioni, l'accordo sarebbe sfumato a causa di forti contrasti economici che si sono verificati tra le due compagnie;

altre indiscrezioni riferiscono della violazione, da parte dell'Alitalia, di accordi intercorsi con l'Air Sicilia per una coope-

razione operativa sul territorio siciliano e, in particolare, per i collegamenti Palermo-Trapani-Pantelleria-Lampedusa —;

se le notizie di stampa e le indiscrezioni raccolte rispondano a verità;

se non ritenga che l'atteggiamento della compagnia di bandiera, rispecchiando una chiara strategia, sia determinato dal voler ostacolare progetti di sviluppo operativi dell'attività imprenditoriale privata;

se non ritenga che il comportamento dell'Alitalia sia comunque, ancora una volta, penalizzante per l'aeroporto Cristoforo Colombo, per la città di Genova e per la sua economia. (5-03146)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

L'Inps ha inopinatamente respinto il ricorso, presentato da nove avvocati dipendenti, già appartenenti alla ex carriera direttiva dell'istituto, transitati nel ruolo legale dell'istituto stesso in date antecedenti all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1989, n. 88, tendente ad ottenere l'applicazione dell'articolo 15 di tale legge (trattamento stipendiale degli ispettori generali o direttori di divisione dello Stato);

a sostegno del mancato accoglimento dell'istanza, l'Inps ha invocato la circostanza per la quale i richiedenti non erano più in possesso di una delle qualifiche (7^a, 8^a e 9^a), corrispondenti a quelle dell'ex carriera direttiva, alla data di entrata in vigore della legge stessa (28 marzo 1989);

non può non essere osservato come l'unica condizione richiesta dalla legge per l'attribuzione del beneficio in parola sia il possesso di una delle qualifiche della ex carriera direttiva « alla data di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 » (che, per l'Inps, è il 14 luglio 1977, come da delibera del Comitato esecutivo dell'ente stesso, emessa in pari

data); come tutti i richiedenti possano far valere tale requisito e, infine, come tale circostanza non sia mai stata contestata dall'istituto;

la legge non richiede affatto l'ulteriore condizione dell'attualità del possesso di una qualifica equivalente a quella posseduta alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, come pretenderebbe, invece, l'Inps;

il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 139265 del 10 agosto 1990, si è espresso nei seguenti termini: «L'articolo 15 della citata legge n. 88 individua con chiarezza solo i destinatari dell'estensione del trattamento economico spettante al personale (...) e, cioè, i dipendenti degli enti pubblici che rivestivano, alla data degli inquadramenti operati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, le qualifiche di direttore, consigliere capo, nonché le qualifiche inferiori, ai quali compete, *ad personam*, il trattamento rispettivamente dell'ispettore generale e del direttore di divisione»;

l'interpretazione della norma da parte dei ricorrenti, quindi, non è affatto infondata, atteso che proprio l'organo statale che vigila sulla gestione finanziaria di tutti i Ministeri si è espresso nello stesso senso;

l'Inps, peraltro, riconosce d'ufficio il predetto beneficio a tutti i dipendenti - già appartenenti alla carriera direttiva, al pari dei richiedenti *de quibus* - che, però, siano transitati o che transitino nel ruolo legale dopo l'entrata in vigore della legge in parola (l'interrogante cita, a titolo di esempio, i casi degli avvocati M.T. Grimaldi e Bruno Lazzeri);

l'Inail (ente anch'esso disciplinato dalla legge n. 70 del 1975) ha riconosciuto d'ufficio il beneficio *de quo* a tutti quei dipendenti - già appartenenti alla carriera direttiva - transitati nel ruolo legale, allo stesso modo dei ricorrenti, prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 (si

tratta di dipendenti transitati nel ruolo legale nell'ottobre del 1988 e, quindi, prima del 28 marzo 1989);

il Tar del Piemonte, adito dagli avvocati Gerratana e Petrucciano, con sentenza n. 270/Z95, ha ritenuto fondate in punto di diritto le ragioni dei ricorrenti, precisando che il momento al quale far riferimento per l'attribuzione dei benefici in questione è quello degli inquadramenti operati ex decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 ed ha, tra l'altro, definito « irrilevanti » le giustificazioni fornite dall'Amministrazione nel negare quanto richiesto, pur rigettando il ricorso per un motivo di mero fatto che l'Inps non condivide e che non ha mai prospettato in giudizio;

il Tar del Lazio, in tutte le sentenze emesse in tema di applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989 - sia pure in fattispecie in cui non si trattava di passaggio da una carriera all'altra di uno stesso ente - ha stabilito il principio che « il beneficio *de quo* deve essere attribuito a tutti i dipendenti che, alla data degli inquadramenti operati ex decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, fossero in possesso delle prescritte qualifiche (*ex plurimis* Tar Lazio n. 1155/94; n. 1604/94, ed altre successive) -;

sempre il Tar Lazio, con sentenza n. 1164/94, ed altre successive, ha esteso il beneficio in questione anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della legge n. 88 del 1989, non solo in forza della cosiddetta clausola oro, ma anche perché alla data di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 gli stessi erano in possesso di una delle qualifiche della ex carriera direttiva;

appare evidente che, se il giudice amministrativo ha riconosciuto che detto beneficio debba competere anche a coloro che abbiano risolto il rapporto di servizio con l'ente ben prima dell'entrata in vigore della legge *de qua*, a maggior ragione lo stesso beneficio debba essere riconosciuto

a favore di quei dipendenti che sono tuttora legati all'amministrazione da un rapporto di servizio;

le associazioni sindacali di categoria, in sede di rinnovo dell'ultimo contratto collettivo di lavoro recentemente pubblicato, hanno formulato ben due « raccomandazioni » allegate al contratto stesso in cui si sollecita la parte datoriale pubblica (evidentemente solo l'Inps, visto che l'Inail ha già attribuito quel beneficio) a definire la questione *de qua*;

è innegabile che, in capo ai ricorrenti, sia stata perpetrata una grave e sostanziale disparità di trattamento rispetto alle seguenti categorie: ai loro colleghi inquadrati nel ruolo legale dopo il 28 marzo 1989, a cui il beneficio, negato ai primi, viene attribuito automaticamente; ai loro colleghi avvocati dell'Inail che, a parità di condizioni di diritto e di fatto, stanno invece godendo di quel beneficio; ai pensionati che hanno risolto il rapporto di servizio con l'Inps prima dell'entrata in vigore della legge in parola (anche se per questi ultimi il riconoscimento è avvenuto *ope judicis*);

anche in considerazione del fatto che gli interessati alla questione dianzi scritta sono complessivamente nove, non vi è ragione perché l'Inps continui a mantenere un atteggiamento di rifiuto di fronte a richieste sicuramente fondate;

non può peraltro sostenersi che i richiedenti non abbiano diritto a vedersi attribuito il trattamento in parola per il solo fatto che essi non sono più nella carriera amministrativa: ciò che conta è che il rapporto di servizio con l'Inps continui a sussistere, anche se gli interessati sono transitati da un ruolo ad un altro —;

se al Governo risulti la situazione descritta in premessa;

se non ritengono, come del resto all'interrogante appare del tutto evidente, sia in fatto che in diritto, che la reiezione dell'istanza da parte dell'Inps sia fondata su motivazioni costruite in totale violazione delle norme di legge;

quali iniziative intendano adottare per richiamare l'Inps al rispetto e all'osservanza della normativa vigente;

quali atti intendano porre in essere affinché l'annosa, sconcertante vicenda possa giungere alla definizione auspicata dai ricorrenti;

quali iniziative ritengano di dover tempestivamente promuovere, a livello amministrativo o, se del caso, anche legislativo, per favorire un'interpretazione invoca e corretta delle norme richiamate;

quali interventi intendano porre in essere nei confronti dei dirigenti dell'Inps responsabili di aver « costruito » un'interpretazione assolutamente arbitraria e illegittima della norma di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

(5-03147)

MELONI, PISAPIA e DE CESARIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il detenuto Matteo Boe è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 8 luglio 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

tale misura comporta la sospensione delle seguenti regole di trattamento:

a) colloqui con familiari e conviventi con frequenza superiore a uno al mese;

b) colloqui con terzi;

c) corrispondenza telefonica, al di fuori di una telefonata mensile con familiari e conviventi;

d) ricezione o invio di denaro;

e) ricezione di pacchi in eccedenza a due mensili e due straordinari annuali, contenenti esclusivamente vestiario;

f) organizzazione di attività ricreative e culturali;

g) nomina e partecipazione alle rappresentanze di detenuti;

h) svolgimento di attività artigianali;

i) permanenza all'aria aperta per oltre due ore al giorno;

la sospensione delle normali regole di trattamento, di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis*, non si applica nei confronti di tutti i detenuti per reati particolarmente gravi, per i quali pure persista una condizione di pericolosità, perché questi non abbiano dato segni di ravvedimento o espresso volontà di collaborare con la giustizia, bensì ha lo scopo esclusivamente di impedire che detenuti organicamente inseriti in pericolose organizzazioni criminali di stampo mafioso, che prevedono precisi ruoli di direzione e di organizzazione gerarchica possano, dall'interno del carcere, continuare a dirigere le attività criminose svolte all'esterno dalla medesima organizzazione malavitoso;

l'applicabilità del regime del comma 2 dell'articolo 41-*bis* al detenuto in questione è quantomeno discutibile, non essendo il medesimo certamente affiliato ad organizzazioni di stampo mafioso, né essendo legato da vincoli paragonabili a quelli esistenti in tali forme di criminalità organizzata, né risultando il medesimo essere stato condannato o accusato per reati associativi;

l'estrema gravità dei reati per i quali il detenuto ha subito condanne, o la considerazione della sua pericolosità, o l'eventuale tenuta di comportamenti che possano turbare l'ordinato svolgimento della vita carceraria non hanno rilevanza rispetto all'adozione delle misure di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 41-*bis*, essendo prevista per tali situazioni la misura carceraria del regime di sorveglianza particolare;

il detenuto è stato sottoposto in Francia, per tre anni, fino all'estradizione a un regime carcerario di isolamento totale

sulla base di note informative devianti, come si evince dalla documentazione resa dalle autorità francesi;

sono ormai 5 anni che tale regime di isolamento in varie forme si protrae;

non risulta che altri detenuti, coimputati dei medesimi reati, siano sottoposti al regime carcerario di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis*;

il tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto l'inefficacia delle limitazioni di cui al decreto ministeriale che ha applicato al detenuto la sospensione delle regole di trattamento suddette, stabilendo, al contempo, una attenuazione delle medesime;

tale disposizione non ha trovato applicazione, in quanto un nuovo decreto ministeriale ha ulteriormente prorogato per sei mesi l'applicazione del regime carcerario di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* nei confronti del detenuto, nella medesima forma già decretata;

il detenuto ha effettuato uno sciopero della fame per oltre un mese —:

per quali ragioni, nella proroga del decreto di applicazione del regime carcerario previsto dal comma 2 dell'articolo 41-*bis*, non si sia tenuto conto della decisione del tribunale per la sorveglianza di Firenze;

quali ragioni abbiano suggerito detta proroga;

se non ritenga opportuno riconsiderare l'applicabilità della suddetta misura al detenuto in questione. (5-03148)

DE CESARIS e GALDELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 24 ottobre 1997, la giunta della regione Campania ha nominato i commissari straordinari degli istituti autonomi case popolari di Napoli, Benevento e Salerno. Sono stati nominati commissari coloro che erano i Presidenti attualmente in carica;

tali provvedimenti, palesemente illegittimi, sono stati aspramente criticati dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari, dalla federazione provinciale del partito della Rifondazione comunista e dal consigliere regionale del medesimo partito Vittorio Nolli;

risultano così nominati commissari proprio coloro che sono tra i principali artefici del dissesto degli Iacp di Napoli, Benevento e Salerno, sciogliendo i consigli di amministrazione che esercitavano quel minimo di controllo democratico —:

quali iniziative intenda intraprendere perché sia garantito il perseguimento dell'obiettivo del risanamento e dello sviluppo degli Iacp della Campania e dello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, obiettivo di grande rilevanza sociale per raggiungere il quale sarebbe opportuno giungere alla revoca delle nomine commissariali richiamate. (5-03149)

CAPITELLI, BONITO, FOLENA, OLIVIERI, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, SERAFINI, SINISCALCHI e SARACENI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'aumento della popolazione detenuta ha incrementato, di conseguenza, anche l'attività dei centri di servizio sociale per adulti in relazione alla collaborazione che questi servizi sono chiamati a svolgere quotidianamente per l'attività di osservazione e trattamento all'interno degli istituti penitenziari e di assistenza familiare ai detenuti e ai relativi congiunti;

oltre a ciò, l'incremento delle misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale (la cui gestione è di primaria competenza e responsabilità degli operatori dei Cssa), cui fa riscontro anche la maggiore complessità degli interventi da attuare principalmente per le problematiche peculiari di grave consistenza proprie della tipologia dei condannati trattati (tossicodipendenti e alcooldipendenti, malati di Aids e sindromi correlate, extracomunitari), acuisce ed ag-

grava il carico di lavoro e di responsabilità di tali servizi dell'Amministrazione penitenziaria;

questa situazione sopra descritta ha avuto particolare rilievo nella regione Lombardia dove secondo le statistiche del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si segnalano punte tra le più alte a livello nazionale circa il sovraffollamento e la presenza di categorie di detenuti quali quelle sopra citate e dove, sempre dai rilevamenti del Dap per l'anno 1996, risultano essersi effettuati n. 19.301 interventi da parte del servizio sociale penitenziario, distribuiti tra i centri di servizio sociale di Brescia (n. 2.531), di Como (n. 2.341), di Mantova (n. 1.214), di Milano (n. 11.859) e di Pavia (n. 1.356) —:

se risponda al vero che siano a tutt'oggi privi di stabile direzione i centri di servizio sociale di Brescia, Pavia e Mantova e del tutto privo di vicedirettori il centro di Milano;

se risponda a verità che siano stati trasferiti o distaccati presso sedi fuori regione Lombardia ben sei funzionari direttivi vincitori di concorso, che esplicitamente prevedeva il vincolo di 5 anni di permanenza nella sede di prima assegnazione;

se risponda a verità che analoghi provvedimenti abbiano interessato ed interessino anche altre regioni investendo anche altro tipo di personale (direttori, educatori, agenti di polizia penitenziaria, eccetera);

se ai funzionari spostati con provvedimenti di missione siano stati o vengano tuttora corrisposti indennità e rimborsi;

se il Ministro interrogato non ritenga impropria e particolarmente onerosa per la pubblica amministrazione una tale gestione del personale;

quali provvedimenti abbia intrapreso o intenda intraprendere per quanto riguarda la situazione specifica determinatasi presso i centri di servizio sociale per adulti della Lombardia e se non ritenga opportuno promuovere un'indagine amministrativa sulla gestione del personale dell'Amministrazione penitenziaria. (5-03150)